

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di NUORO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.3 Data 17.04.2020	OGGETTO: <i>Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021.</i>
--	---

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di aprile, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Simona Scanu ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione della G.C. nr. 24 del 16/04/2020 avente ad oggetto: **"Emergenza SARS-CoV-2. Variazione in via d'urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020"**;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Vista

-la Deliberazione della Ras n. 19/12 del 10.04.2020 "Variazione del Bilancio di previsione in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 08.04.2020 n.12 , che assegna ai Comuni le Risorse da Destinare a misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie e contestualmente definisce i criteri e le modalità operative di erogazione della relativa indennità ;

Preso atto che:

-con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

-con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

-con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

Considerato che:

- l'articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi **di somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";

- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: "La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza **o altri**

interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”:

- dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l'esercizio provvisorio:
 - a) variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta comunale assunta in via d'urgenza);
 - b) assumere i correlati impegni di spesa;

Rilevato quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid -19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune per far fronte alle misure urgenti a sostegno delle famiglie da parte della Ras;

Esaminata la proposta di delibera di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo presunto di amministrazione	CO	€. 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€.112.958,58	
	CA	€.112.958,58	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€.112.958,58
	CA		€.112.958,58
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€.112.958,58
	CA		€.112.958,58
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€.112.958,58	
	CA	€.112.958,58	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€.112.958,58	€.112.958,58
	CA	€.112.958,58	€.112.958,58

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- ☐ la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- ☐ il rispetto degli equilibri finanziari;
- ☐ il rispetto degli equilibri di cassa;

- ☐ il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio;
☐ le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott.ssa Simona Scanu

